Sentenza: 22 novembre 2016, n. 266

Materia: finanza pubblica

Parametri invocati: articoli 117, terzo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto:** articoli 2 e 5, comma 4, della legge della Regione Calabria 27 aprile 2015, n. 11 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordina mentale e procedurale – collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015-)

Esito: illegittimità costituzionale delle norme impugnate

Estensore nota: Enrico Righi

## **Sintesi:**

Occorre premettere che la Regione Calabria è interessata da un piano di rientro del disavanzo sanitario e per questo motivo, con deliberazione del Consiglio dei ministri del 12 marzo 2015, adottata ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, è stato nominato un commissario *ad acta* per l'attuazione del piano stesso, il quale è stato sottoscritto e condiviso da parte della Regione; dunque è per essa vincolante, secondo costante giurisprudenza costituzionale.

Nel giudizio vengono in considerazione due disposizioni: la prima delle disposizioni impugnate rimette alla Giunta regionale la fissazione dei limiti di spesa in materia sanitaria, mentre la seconda fissa provvisoriamente il limite della medesima spesa sanitaria come corrispondente a quello di un determinato capitolo del bilancio di previsione.

Entrambe le disposizioni, a giudizio del ricorrente, si ingerirebbero nei compiti del commissario (che è vincolato unicamente al rispetto del piano), violando in questo modo, tra gli altri precetti costituzionali, l'articolo 120, comma secondo, della Costituzione.

Specialmente per il tramite dell'articolo 2, commi 80 e 95, della legge 191/2009 (legge finanziaria 2010), da considerarsi norma interposta, le disposizioni impugnate violerebbero inoltre il comma terzo dell'articolo 117 Costituzione, per quanto riguarda le materie del coordinamento della finanza pubblica e della tutela della salute.

La prospettazione del ricorrente viene fatta propria dalla Corte, che non manca di sottolineare come, una volta rispettati i principi di sussidiarietà e leale collaborazione, che presuppongono gradualità nell'intervento caratterizzato dall'esercizio dei poteri sostitutivi, il commissario eventualmente nominato ex articolo della 120 Costituzione debba poter operare al riparo dalle interferenze degli organi regionali ordinari. Aggiungono i giudici costituzionali che, sebbene le norme impugnate vadano nella direzione di una riduzione della spesa sanitaria, il commissario, avendo come missione quella di una razionalizzazione più complessiva della macchina amministrativa sanitaria, caratterizzata sì da tagli, ma anche da operazioni redistributive delle risorse, potrebbe essere intralciato perfino da disposizioni di contenimento della spesa. D'altra parte, il conflitto anche solo potenziale con i poteri commissariali è, per la giurisprudenza della Corte, già sufficiente per una declaratoria di illegittimità costituzionale.

La Corte riserva una notazione particolare alla seconda delle norme impugnate, ovvero l'articolo 5, comma 4, della legge della Regione Calabria n. 11/2015.

Autorizzando essa una spesa massima pari ad una somma stabilita in una posta di bilancio, la disposizione viene descritta come di natura ambivalente: oltre che come limite massimo alla spesa, potrebbe essere letta come autorizzazione a spendere fino a tale limite, con ciò ancora una volta venendo potenzialmente in conflitto con i poteri commissariali.

Conclusivamente, le disposizioni impugnate sono dichiarate costituzionalmente illegittime.

Il ragionamento della Corte sulla violazione dell'articolo 120 della Costituzione può definirsi assorbente degli altri profili di illegittimità costituzionale (violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, per quanto riguarda le materie del coordinamento della finanza pubblica e della tutela della salute), pur ritenuti sussistenti.